



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT. 2017

OGGETTO dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età dell'Operatore Socio Sanitario –
Cat. BS a tempo pieno ed indeterminato sig.ra D'Amanzo Maria Antonia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 05/10/2017 l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

S.S. Gestione Economico Previdenziale
Il Responsabile del Procedimento
dott. Alessandro Valtolina

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico
del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i
n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale
del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto
Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i
n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che in data 29 novembre 2017 la sig.ra D'Amanzo Maria Antonia, nata a Leverano il 18 gennaio 1952, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Socio Sanitario, raggiungerà il limite di età ordinamentale (65 anni) previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti pubblici;

visti

- l'articolo 12 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: *"La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età."*;
- la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", che al punto 2.1 ribadisce che: *"Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT. 2011

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011...";

- la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che: "In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
- il D.L. del 06/12/2011 n. 201 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: "10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014...
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...";

considerato che

- in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 06/12/2011, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...";
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT. 2017

e delle Politiche sociali del 16/12/2014, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale sancisce che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi..."*;

rilevato, pertanto, che per l'anno 2017 l'accesso al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;

dato atto che in data 29 novembre 2017 la sig.ra D'Amanzo Maria Antonia possederà un requisito autonomo di accesso a pensione previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, per un totale complessivo di 41 anni, 10 mesi e 0 giorni, maturato come di seguito specificato:

- determina Inps ex Inpdap n. 200600179483PE del 05/05/2010 – Riconoscimento dei periodi corrispondenti la congedo di maternità valutato in 0 anni, 5 mesi e 1 giorno;
- dal 01/07/1976 al 31/12/2015 servizio prestato presso l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 39 anni, 6 mesi e 0 giorni;
- dal 01/01/2016 al 29/11/2017 servizio prestato presso la nostra Azienda per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 1 anno, 10 mesi e 29 giorni;

preso atto che l'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale ha istruito la pratica di pensionamento e che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età della sig.ra D'Amanzo Maria Antonia;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare a riposo per raggiunti limiti di età sig.ra D'Amanzo Maria Antonia, nata a Leverano il 18 gennaio 1952, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Socio Sanitario, con effetto dal 30 novembre 2017 (ultimo giorno di servizio 29 novembre 2017);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT. 2011

- 2- di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio al dipendente in parola sono predisposte dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale;
- 3- di dare atto che il presente provvedimento, oltre alla pratica per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio, sarà trasmesso all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che alla dipendente D'Amanzo Maria Antronia non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Riboldi)

S.S. Gestione Economico -Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Valtolina

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 del 5 OTT, 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 OTT, 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Cionchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it

[Handwritten mark]